

SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

IL RESPONSABILE

GIOVANNI SANTANGELO

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PG/	2012 /	0012395
DEL		17 GENNAIO	2012

Al Responsabile del Servizio Urbanistica e
Sportello Unico Edilizia del
Comune di Bomporto
Arch. Alfredo Mazzucca

OGGETTO: disciplina transitoria da applicare a istanza di titolo abilitativo semplificato per impianto a biogas presentato prima della vigenza della DAL n. 51 del 2011.

1. Il Comune di Bomporto richiede parere in merito alla disciplina da applicarsi per una istanza di titolo abilitativo relativo ad un impianto a biogas presentato antecedentemente al 5 agosto 2011. In particolare, il Comune evidenzia che il 2 agosto era stata presentata istanza ai fini del rilascio di un permesso di costruire, in luogo della Pas prescritta dall'art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 2011, e che la documentazione presentata non risultava completa, mancando di taluna documentazione richiesta.

Si esprimono le seguenti considerazioni generali sulla questione prospettata, senza entrare nel merito della valutazione dell'accogliibilità o meno dell'istanza specifica all'esame dell'Amministrazione comunale, sentite le D.G. Ambiente, Attività Produttive e Agricoltura.

2. La lettera b) della deliberazione dell'Assemblea Legislativa 26 luglio 2011 (di seguito denominata DAL n. 51), pubblicata sul bollettino ufficiale telematico n. 123 del 5 agosto dello stesso anno, stabilisce che i criteri localizzativi, di cui all'allegato della medesima deliberazione, non si applicano, tra l'altro, agli impianti per i quali, in data antecedente a quella di pubblicazione sul BURERT, sia stata presentata istanza del titolo abilitativo sostitutivo, corredato della documentazione prevista dalla normativa vigente.

Pertanto, l'applicazione di questa norma transitoria è legata alla sussistenza di due requisiti: a) la presentazione dell'istanza in data antecedente al 5 agosto 2011; b) l'allegazione al titolo abilitativo "*della documentazione prevista dalla normativa vigente*".

a) Il primo requisito appare soddisfatto nel caso di specie, atteso che l'istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un impianto a biogas è stata presentata in data 2 agosto. A tal riguardo si ritiene infatti che non assuma rilevanza la circostanza che nel caso di specie l'intervento sia soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), per effetto dell'art. 6 del D. Lgs n. 28 del 2011.

In applicazione del principio generale di economia degli atti amministrativi, compete infatti all'amministrazione pubblica provvedere alla corretta qualificazione giuridica degli atti e fatti posti in essere dai privati alla luce della normativa vigente, evitando di richiederne la rinnovazione ogni qual volta siano presenti tutti i requisiti e le condizioni richiesti dalla legge.

Pertanto nel caso di specie l'amministrazione comunale ha correttamente provveduto a segnalare che l'istanza presentata sarebbe stata considerata a tutti gli effetti come atto di avvio della procedura abilitativa semplificata di cui al citato art. 6 del D. Lgs. n. 28.

b) Quanto al secondo requisito, per verificare cioè quale sia la documentazione prevista dalla normativa vigente che doveva essere stata prodotta prima del 5 agosto 2011, occorre far riferimento a quanto previsto da detta disposizione di semplificazione statale più volte citata ed in particolare al comma 5, secondo periodo, secondo cui "qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti ...sia sottoposto ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca... una conferenza di servizi".

Si rileva dunque che in caso di PAS non vige il meccanismo dell'improcedibilità dell'istanza che risulti incompleta di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, bensì opera il più tradizionale modulo procedimentale della richiesta di integrazione.

Pertanto, si ritiene che la pratica in esame presenti anche il secondo requisito stabilito dalla lettera b) del deliberato della DAL n. 51, in quanto l'istanza, nonostante risultasse carente dei pareri di Arpa/USL e dei Vigili del Fuoco, secondo quanto evidenziato dal Comune nella richiesta di parere, appare conforme alla normativa vigente ad essa riferibile. Conseguentemente, si condivide la scelta comunale di procedere all'integrazione della

documentazione mancante attraverso una richiesta d'ufficio di detti pareri di competenza di altre amministrazioni.

Per quanto sopra esposto, ed in applicazione della lettera b) del deliberato della DAL n.51/2011, i criteri localizzativi ivi contenuti non si applicano al procedimento relativo al progetto in esame.

3. Si sottolinea, peraltro, che la concezione e il dimensionamento dell'impianto non sono variabili indipendenti dalla superficie prevista per l'utilizzazione agronomica del digestato ed occorre inoltre rispettare quella unicità progettuale, impianto-terreni afferenti, richiesta per l'autorizzazione/abilitazione dalla delibera di G.R. n. 1198 del 26 luglio 2010, "Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola", e ribadita dalla delibera di G.R. n.1495 /2010, "Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas".

Infine, a norma di quanto disposto dalle lettere d) ed e) del deliberato della DAL 51, il medesimo impianto pur essendo esonerato, dall'applicazione dei criteri localizzativi di cui all'Allegato I è comunque soggetto alla normativa tecnica per quanto attiene alle seguenti tematiche:

- in sede di autorizzazione alla realizzazione di detti impianti, il Comune deve prescrivere il piano di monitoraggio delle emissioni odorigene, di cui al paragrafo 3, lettera G)a) dell'Allegato I;
- in sede di rinnovo della prima autorizzazione richiesta dalla normativa vigente, l'impianto dovrà essere adeguato alle restanti prescrizioni tecniche di cui al medesimo paragrafo 3, lettera G)a), i quali attengono alla mitigazione degli impatti ambientali dell'impianto, richiedendo, in particolar modo, l'adeguamento dello stesso ai criteri tecnici stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, in corso di approvazione.

Cordiali saluti.

Dott. Giovanni Santangelo